

INTERPORTO PADOVA S.P.A.
STATUTO

Assemblea straordinaria del 4 giugno 2020
Repertorio Notaio Giovanni Battista Todeschini Premuda n. 110834 racc. 36435

**DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE –
DURATA**

Art. 1

E' costituita una società per azioni con partecipazione di Enti pubblici e di privati con la denominazione "INTERPORTO PADOVA S.p.A.", nel seguito indicata come "Società".

Soci fondatori della Società sono: la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova; la Provincia di Padova; il Comune di Padova; Trenitalia S.p.a..

Art. 2

La Società ha per oggetto lo studio, la promozione, il coordinamento, lo svolgimento e la gestione di tutte le attività inerenti alla creazione ed all'esercizio in Padova di un interporto, così come definito dalla legge 4.08.90 n. 240, per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo, intesa a facilitare le operazioni connesse alle volture di carico, per la movimentazione ed eventuale sosta temporanea delle merci nell'ambito interportuale; per la organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti, anche in punto franco, completando la struttura con opportuni servizi intesi a fornire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.

La Società potrà creare e gestire altri interporti, autoparchi e centri merci anche al di fuori del Comune di Padova.

La società può, inoltre:

- a) gestire in maniera diretta o indiretta servizi generali e particolari in favore di altri enti o aziende;
- b) prestare servizi a enti e società partecipate e non, di progettazione e consulenza nei settori industriale, commerciale, artigianale, terziario avanzato, dell'innovazione e dei trasporti, con particolare riferimento a quelli intermodali.

Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 30 in materia di ripartizione degli eventuali utili di esercizio, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale. Può anche assumere, sia direttamente che indirettamente

interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Viene espressamente escluso lo svolgimento di attività riservate.

Art. 3

La sede della Società è in Padova. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire, ovunque ritenga necessario, sedi secondarie, uffici, agenzie e rappresentanze o di sopprimerli.

Art. 4

Il domicilio dei soci e di tutti i componenti le cariche sociali, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. A tale disposizione si fa riferimento ogniqualvolta la legge o il presente statuto richiamano il domicilio dei soci e/o dei componenti le cariche sociali.

Art. 5

La durata della società è fissata fino all'anno 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci da assumersi al più tardi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 6

Il capitale è determinato in Euro **37.080.650 (trentasettemilioni ottantamila seicentocinquanta virgola zero zero)** ed è diviso in n. **7.416.130** azioni ordinarie da nominali Euro **5 (cinque virgola zero zero)** ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Art. 7

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti, ferme, comunque, le disposizioni di legge. A carico dei soci in ritardo nel versamento decorre l'interesse in ragione pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto fermo il disposto dall'art. 2344 del C.C.

Art. 8

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Il trasferimento e la cessione delle azioni sono consentiti, previa decisione dell'Amministratore Unico o deliberazione maggioritaria del Consiglio di Amministrazione, con diritto di prelazione ai soci. L'Amministratore Unico o il Consiglio dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta da

effettuarsi con raccomandata r.r.

Se l'Amministratore Unico o il Consiglio non consentisse il trasferimento e gli altri soci non esercitassero la prelazione per l'intera quota posta in vendita, spetterà al socio il diritto di recesso a sensi di legge, salvo che la società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2357 cod. civ., deliberi di acquistare le quote, o indichi altro soggetto gradito che effettui l'acquisto alle medesime condizioni.

Le limitazioni alla trasferibilità delle azioni devono risultare dal titolo.

Art. 9

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il capitale potrà essere aumentato una o più volte mediante emissione di azioni anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni emesse in precedenza.

In caso di aumento del capitale sociale a qualsiasi titolo effettuato, le azioni, salvo disposto dell'art. 2441 terzo comma C.C. devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione del numero di azioni da loro possedute.

Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore a giorni 30 dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nel Registro delle imprese.

In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, le azioni saranno liberamente trasferibili.

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili con deliberazione assunta dalla assemblea straordinaria e non convertibili con deliberazione assunta dall'organo amministrativo.

Art. 10

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e segg. cod. civ.. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, in quest'ultimo caso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 11

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ASSEMBLEA

Art. 12

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando, previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la proroga della durata della società;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo. In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale ove la Società ha la sede legale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, può essere convocata anche più tardi, ma in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 14

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con comunicazione scritta ai singoli soci, presso il loro domicilio, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza con specifica indicazione degli argomenti da trattare, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima ed entro i successivi trenta giorni.

Ove nell'avviso non fosse stata prevista la seconda convocazione e la prima non fosse valida per mancanza del numero legale, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata entro un mese dalla data della prima, con le stesse modalità previste al primo comma di quest'articolo.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia ivi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto. Gli azionisti che non siano ancora iscritti nel libro dei soci dovranno depositare le loro azioni o la relativa certificazione nel luogo

indicato nell'avviso di convocazione almeno due giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta, da altra persona nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2372 cod. civ.. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto nella delega.

Ciascun intervenuto all'assemblea non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a due.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in ipotesi di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente. In difetto dell'uno e dell'altro l'assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo ritiene necessario, due scrutatori anche non soci.

Non occorre la nomina del segretario nel caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ha il potere di proporre le procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- le modalità ed i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea, ove l'avviso di convocazione lo preveda espressamente, potrà svolgersi anche in più luoghi,

contigui o distanti, videocollegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Il voto segreto non è ammesso.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Per la nomina degli amministratori, si seguono le norme previste dall'art. 19.

Art. 18

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Le delibere che hanno per oggetto la modifica dell'art. 2, 5, 18 e 19 nonché dei criteri fondamentali di gestione espressi negli artt. 24 e 30 del presente statuto, per essere approvate devono riportare il voto favorevole di tutti i soci fondatori come indicati al precedente art.1.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure, laddove ciò sia consentito dalla normativa in vigore, da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri fissato dall'Assemblea sulla base della normativa applicabile compreso tra tre e nove.

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi sociali e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Gli amministratori sono nominati dalla assemblea ordinaria con delibera presa a maggioranza assoluta di voti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, può eleggere nel suo seno un Vice-Presidente, per l'esercizio delle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimenti del Presidente senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.


Il Consiglio nomina il Segretario anche esterno al Consiglio stesso.

Tutti gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art.2390 cod.civ..

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 20

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati ai sensi



dello Statuto, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, per la nomina del nuovo consiglio, è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o, in caso di inerzia di questi ultimi, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Se invece vengono a mancare uno o più amministratori, ma non la maggioranza di quelli nominati ai sensi dello Statuto, si provvederà alla sostituzione secondo i disposti dell'art. 2386 c.c.

Art. 21

Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente o il Collegio sindacale lo giudichi necessario e, comunque, almeno ogni tre mesi.

Il Consiglio si raduna altresì quando ne sia fatta domanda scritta da almeno quattro dei suoi membri.

Art. 22

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questo, dal Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente, con lettera raccomandata r.r., posta elettronica o a mezzo telefax da spedirsi, almeno otto giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun amministratore e sindaco effettivo presso il loro domicilio o, nei casi d'urgenza, con lettera da spedire mediante telegramma o telefax o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

La lettera di convocazione del Consiglio deve riportare l'indicazione degli argomenti da trattare e sui quali gli amministratori sono chiamati a deliberare.

Il Consiglio si reputa, comunque, validamente costituito anche senza le formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i componenti effettivi del Collegio sindacale.

Art. 23

Per la validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

I Consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute ed il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo quanto previsto in tema di costituzione di patrimoni destinati. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie già previste nel presente statuto per lo svolgimento dell'assemblea.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali

esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riserva all'Assemblea.

L'Organo Amministrativo ha quindi, fra le altre, la facoltà di validamente acquisire, vendere, permutare e conferire in società, locare e dare in concessione beni immobili, contrarre mutui passivi, assumere partecipazioni in altre società costituite o costituenti, consentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità, nominare e retribuire consulenti, nominare personale di ogni ordine e grado fissandone le relative attribuzioni e retribuzioni, deliberare regolamenti per il funzionamento di ogni servizio, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di emissione e di altre Banche ed Istituti di Credito, di TRENITALIA s.p.a. e di quella delle Poste, presso gli Uffici Doganali, di Polizia, dell'Amministrazione Finanziaria ed, in genere, presso qualsiasi altro Ufficio Pubblico e Privato e dare al caso valida quietanza, ricevuta e/o scarico con esonero dei rispettivi Enti da ogni e qualsiasi responsabilità, agire e resistere avanti qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, come pure nei giudizi di revocazione e cassazione, transigere e compromettere in arbitri anche se amichevoli compositori.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 25

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in ogni genere di giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione civile, penale, amministrativa di qualsiasi grado e sede, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici, di costituirsi di parte civile; di presentare denunce, esposti e querele; di compromettere in arbitri e di effettuare transazioni, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, detti poteri di rappresentanza spettano al Vice Presidente con funzioni vicarie di cui al precedente art. 19.


L'Amministratore Unico o il Presidente potranno di volta in volta delegare altra persona a rappresentare la società nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società nelle quali abbia partecipazioni.

Il delegato dovrà esprimere la volontà della società come deliberato dall'Organo di Amministrazione o da organo da questo delegato.

Art. 26

L'Organo Amministrativo può nominare un direttore generale e un vice direttore generale. Il direttore generale e il vice direttore generale eventualmente nominati possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive e senza diritto di voto. La nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale non possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può conferire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata



dall'assemblea, in ogni caso fissandone gli eventuali compensi nell'ambito di quanto deliberato dall'assemblea nei limiti previsti dalla legge.

All'Organo Amministrativo spetta, comunque, il potere-dovere di controllo sull'operato degli Amministratori muniti di deleghe, con potere anche di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega oltrechè di revocare le deleghe.

Gli Amministratori eventualmente muniti di deleghe hanno l'obbligo di riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni e le caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, e, in generale, su ogni materia, argomento ed oggetto del quale è necessario ed opportuno che gli amministratori ed i sindaci siano prontamente informati.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 27

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, e da due supplenti, tutti eletti e funzionanti a norma di legge.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art.2399 cod. civ.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco più anziano.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 28

Il controllo legale sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il relativo incarico è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale fisserà altresì il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, che avrà

durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale.

E' peraltro facoltà dell'assemblea, se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e se consentito dalla legge, affidare il controllo contabile allo stesso Collegio Sindacale.

In tal caso il Collegio Sindacale dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

BILANCIO ED UTILI

Art. 29

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, a norma di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Art. 30

Gli utili netti d'esercizio, dedotone almeno il 5 (cinque per cento) per la riserva legale fino al limite di legge, saranno reinvestiti nella realizzazione dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale, secondo i programmi indicati dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

L'eventuale eccedenza potrà essere ripartita tra i soci ai fini e nei limiti di un'equa remunerazione del capitale investito.

SCIoglimento

Art. 31

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria convocata dall'organo amministrativo o, in difetto, dal collegio sindacale ovvero, in ipotesi di inerzia anche di questo, dal Tribunale ove ha la sede legale la Società, nomina tre liquidatori, fissando le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione in quanto compatibile.

La stessa assemblea stabilisce a chi spetta la rappresentanza della società, determina i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 32

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme previste in materia dalla legge vigente, con particolare richiamo degli artt. 2325 e segg. Codice Civile, in tema di società per azioni.

